

Oggetto: SENTENZA TAR N. 1351 DEL 23/01/2015. INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale riferisce che il TAR del Lazio, con sentenza n. 1351 del 23 gennaio 2015, ha annullato l'art. 16 commi 2 e 9, e l'art. 4 comma 3 lett. b), del decreto n. 180 del 18 ottobre 2010 e smi, che contiene le norme di attuazione relative alla mediazione civile e commerciale, eliminando – da un lato – la previsione del pagamento delle spese di avvio, dovute da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro di mediazione e – dall'altro – la disposizione relativa alla formazione dei mediatori, all'aggiornamento biennale e al tirocinio, esclusivamente per gli avvocati.

In particolare, il TAR ha motivato la propria decisione valutando il contrasto dell'art. 16 comma 2 del DM con il disposto dell'art. 17 comma 5ter del Decreto Legislativo n. 28/2010, che recita: *"Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione"*.

Il Segretario Generale ricorda che le spese di avvio previste per il primo incontro sono attualmente fissate in € 40,00 per le liti di valore fino a € 250.000,00 e di € 80,00 per quelle di valore superiore. Tali importi, previsti con il decreto n. 180 del 18 ottobre 2010 e smi, sono stati poi recepiti dalla Camera di Commercio nel momento in cui è stata approvata la tabella delle indennità di mediazione (delibere di giunta n. 60 del 7.10.2011 e n. 97 del 29.10.2014).

Poiché la sentenza è immediatamente operativa, occorre procedere alla modifica la vigente tabella delle indennità di mediazione, espungendo la parte relativa alle spese di avvio, al momento non più dovute nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro. Qualora le parti decidano di proseguire oltre il primo incontro, dovranno invece versare sia le spese di avvio sia quelle di mediazione.

Segue uno scambio di opinioni fra i componenti di Giunta presenti, al termine

#### LA GIUNTA

UDITO il relatore;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali";

RICHIAMATO il D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28" come modificato dal D.M. 139 del 4/8/2014;

RICHIAMATO il P.D.G. del 12 gennaio 2009, con cui il Ministero della Giustizia dispone l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/1/2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio di Prato, denominato "Servizio di Conciliazione". Con lo stesso provvedimento lo stesso Servizio è stato iscritto al n. 38 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 97 del 29/10/2014 con la quale si deliberava l'approvazione del vigente tariffario relativo alle indennità del servizio di mediazione;



**RICHIAMATO** l'art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, che attribuisce agli organi di governo dell'ente, tra l'altro, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

**RICHIAMATA** la sentenza del TAR del Lazio n. 1351 del 23 gennaio 2015, citata nelle premesse, che ha annullato l'art. 16 commi 2 e 9, e l'art. 4 comma 3 lett. b), del decreto n. 180 del 18 ottobre 2010 e smi, che contiene le norme di attuazione relative alla mediazione civile e commerciale, eliminando – da un lato – la previsione del pagamento delle spese di avvio, dovute da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro di mediazione e – dall'altro – la disposizione relativa alla formazione dei mediatori, all'aggiornamento biennale e al tirocinio, esclusivamente per gli avvocati;

**VISTA** la nota di Unioncamere del 4 febbraio 2015 (PG n. 1874 del 5 febbraio 2015);


**RITENUTO** necessario, in virtù dell'immediata operatività della sentenza in oggetto, procedere alla modifica la vigente tabella delle indennità di mediazione, espungendo la parte relativa alle spese di avvio, al momento non più dovute nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro;

All'unanimità,

**DELIBERA**

di approvare il tariffario contenente le indennità del servizio di mediazione citato in narrativa, nella versione che, allegata al presente provvedimento (All. "A") ne forma parte integrante.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Catia Baroncelli)



**IL PRESIDENTE**  
(Luca Giusti)




## Allegato A

**Deliberazione di Giunta n. 31/15**

**del 16.03.2015**

**Indennità del servizio di mediazione**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Catia Baroncelli)



**IL PRESIDENTE**  
(Luca Giusti)



Pagine 2 (compresa la copertina)

## INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

**SPESE DI AVVIO** (da versare a cura delle parti qualora decidano di proseguire oltre il primo incontro oppure qualora raggiungano un accordo all'esito del primo incontro):

- € 40,00 (+IVA)\* per le liti di valore fino a € 250.000,00
- € 80,00 (+IVA)\* per le liti di valore superiore a e 250.000,00

### TABELLA A - SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,00 (+ IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,00 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,00 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)*

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva.

Il Responsabile dell'Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 25% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. L'eventuale saldo delle spese di mediazione deve essere corrisposto prima del rilascio del verbale di accordo.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A, sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l'importo di riferimento per ogni singolo scaglione.

\* Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta

